

ORIGINALE



B

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 3473/21 Ruolo  
Generale promossa

**DA:**

██████████ PIETRO nato il ██████████ a Bagheria con  
avv. Andrea Ruocco

- attore

Contro

Carifin Italia spa – avv. ██████████

- convenuto

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

**Svolgimento del processo**

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c., come rinnovellato dalla L.69/09.

Va solo detto che non si deve disporre la CTU nel caso dedotto seguendo la giurisprudenza di Cassazione che le vieta nel caso siano dedotte per esplorare eventuali accordi contrattuali favorevoli ad una delle parti

SENT. N.

2128/21

5358/21

R.G. N.

3473/21

Rep. 1666/21

Spedita:

17/5/2021

*Miunta depositata il*

MAGGIO 2021

**Depositata il:**

03 GIU. 2021

OGGETTO:

pagamento somma

*Pubblicata*

10 GIU. 2021

*processuale. Ciò non significa, peraltro, che il principio di non contestazione debba avere solo un sostrato formale (o formalistico), in quanto è necessario che la presunzione di non contestazione corrisponda ad un concreto atteggiamento della parte e, dunque, all'assenza di contrasto tra l'allegazione in fatto di una parte e le allegazioni dell'altra. Tribunale Mondovì 12 marzo 2010, cit.*

Con l'integrazione dell'art.115, comma 1 c.p.c. avvenuto con la novella L.69/09 - il legislatore della riforma ha disposto che il giudice dovrà fondare la propria decisione anche sui "**fatti non specificamente contestati** dalla parte costituita". E' stato dunque statuito quanto già - peraltro - in giurisprudenza era noto come "principio di non contestazione". Infatti, già in precedenza, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si era orientata favorevolmente all'applicazione del citato principio, il quale esclude le contestazioni **generiche e non circostanziate**.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM recante le tariffe forensi approvate.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3473/21,

- Condanna il convenuto a pagare euro 2.087,48,
- Condanna il convenuto contumace a pagare all'attore le spese legali quantificate in euro 600, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso contributo unificato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.